



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di reclutamento".

Testo ddl

Art. 1

1. Al personale di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le modalità di selezione previste nel comma 2, dell'art. 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse destinate alla copertura della programmazione triennale del fabbisogno, iscritte in conto della Missione 01 Programma 10.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).